



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - COMMERCIO E PUBBLICO SPETTACOLO -
PARCO AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO E
ASSISTENZIALE - GESTIONE PIANO DEL VERDE -
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE -
UFFICIO ESPROPRI
PARCO AUTOMEZZI - TRASORTO SCOLASTICO ED
ASSISTENZIALE - GESTIONE PIANO DEL VERDE**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 3 DEL 05/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI E ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA LUNGO LE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEGLI ARTT.52 E 55 DEL D.P.R. 753/80

IL SINDACO

- Vista la richiesta RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano, pervenuta al protocollo di questo ente N.25907 del 16.04.2025 ad oggetto: "Richiesta di emanazione ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria" in considerazione dei gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree non RFI adiacenti le linee ferroviarie, ha provocato sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni meteorologici accaduti;

Visto l'art.52 del D.P.R. 11.07.1980, n.753 che recita:

"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai ad una distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore a metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso

il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. S richiama del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente Ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. [...];

Visto l'art.55 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753 che recita : “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.[...] ;

Considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto ad alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R.753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità della stessa;

Preso Atto degli effetti gravi che la caduta di vegetazione presente su aree non Rete Ferroviaria Italiana adiacenti alle linee ferroviarie ha avuto sul servizio ferroviario, in occasione degli eccezionali fenomeni meteorologici del corrente anno e degli analoghi eventi verificatisi anche in passato;

Ritenuta condivisibile la richiesta di RFI di emanazione provvedimento ordinatorio, in quanto motivata dai gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree non RFI adiacenti le linee ferroviarie, può avere sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, sulla pericolosità del contesto;

Verificato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;

Dato Atto che tali interventi sono urgenti e indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visti:

il vigente “Regolamento del verde” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.132 del 18.12.2006, in particolare richiamato l'art.4 “Comunicazioni d'abbattimento”;

artt. 892-894-895-896 del Codice Civile;

l'art.54 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;;

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso confinanti con i tracciati ferroviari situati nel territorio del Comune di Lodi, nell'ambito delle proprie fasce di rispetto, previa acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni previste dalla legge, di provvedere:

- alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

- ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza viene resa pubblica mediante pubblici avvisi, l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito del Comune di Lodi;

Che in caso di mancata adozione degli interventi ordinati, eventuali danni diretti o indiretti causati da responsabilità connesse alla mancata ottemperanza, oltre a quanto previsto dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80, saranno addebitati ai diretti interessati.

DISPONE

Che la presente venga:

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lodi;

Trasmessa alla Prefettura di Lodi;

Trasmessa in copia a tutte le forze dell'ordine operanti sul territorio;

Trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione a mezzo PEC: rfi-doi-doit.mi.utls@pec.rfi.it;

Divulgata mediante Sito Web del Comune di Lodi, gli organi di stampa e di informazione;

Divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Lodi, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

AVVISA

Avverso la presente Ordinanza, quanti hanno interesse potranno fare ricorso presso il TAR Lombardia entro 60 gg. dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica all'Albo Pretorio comunale on-line.

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale